

Oggetto: Parere in merito alla redazione del certificato di idoneità statica a corredo della documentazione da produrre al fine del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità (Rif. prot. int. n.143).

### **Il Comitato Tecnico Scientifico**

**Vista** la richiesta dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna di esprimere un parere in merito alle procedure amministrative relative alle varianti non sostanziali ed alle pratiche che comprendono più unità strutturali;

**Vista** la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

### **Premesso**

Con nota acquisita agli atti con PG/2016/0517481 del 07.07.2016, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna chiede al CTS di esprimere un parere in merito alla redazione del certificato di idoneità statica a corredo della documentazione da produrre al fine del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.

### **Considerato**

Il "modulo di asseverazione CCEA<sup>1</sup>"<sup>2</sup> recante "Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di CCEA (art. 23, comma 2, lettera b), della L.R. n. 15/2013" al punto 5 "Dichiarazioni e documentazioni relative alla sicurezza statica e sismica" richiede sempre una certificazione attinente alla sicurezza statica e sismica dell'immobile ai fini del rilascio del CCEA, in conformità al principio fondamentale desumibile dal vigente articolo 24, comma 5, lettera b), del DPR n. 380 del 2001 (principio già presente nel previgente articolo 25, comma 3, lettera a), del medesimo decreto).

Il particolare, il modulo prevede che venga allegato il certificato di collaudo statico (previsto dal D.M. 14 settembre 2005, dal D.M. 14 gennaio 2008 e dall'art. 19 della L.R. n. 19 del 2008) nel caso in cui il rilascio del CCEA sia richiesto, senza la realizzazione di opere strutturali:

- per immobile/unità immobiliare privo/a di agibilità, i cui lavori di realizzazione (nuova costruzione o demolizione e ricostruzione) sono stati iniziati dopo il 23 ottobre 2005 (data a partire dalla quale il certificato di collaudo statico è sempre richiesto, per lavori di una certa entità) (rif. punto 5.3);
- per immobile/unità immobiliare privo/a di agibilità, esistente o in corso di realizzazione al 23 ottobre 2005, trattandosi di edificio per il quale la legge o la normativa tecnica richiedeva il collaudo statico delle strutture (rif. punto 5.4.1).

Detto modulo al punto 5.4.2. riporta come obbligatorio allegare, se non già agli atti dell'Amministrazione, il certificato di idoneità statica per zone classificate sismiche, redatto ai sensi del D.M. 15 maggio 1985<sup>3</sup>, se si tratta di immobile o unità immobiliare esistente o in corso di realizzazione alla data del 23 ottobre 2005

<sup>1</sup> CCEA – Certificato di Conformità Edilizia e di Agibilità.

<sup>2</sup> " Modulo asseverazione CCEA" facente parte della modulistica edilizia unificata definita con deliberazione di Giunta regionale 7 luglio 2014 n.993 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art.12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, L.R. 15/2013)" adeguata, da ultimo, con la determinazione n. 8822 del 2015.

<sup>3</sup> D.M. 15 maggio 1985 "Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive".

comunque privo di certificato di collaudo statico (anche se prescritto dalla legge o dalla normativa tecnica vigente all'epoca della sua realizzazione).

La modulistica è stata predisposta, nell'esercizio del potere di indirizzo previsti dall'articolo 12, comma 2, della L.R. n.15/2013 "*Semplificazione della disciplina edilizia*". Questa disposizione specifica la natura vincolante di tali atti, in quanto i Comuni sono tenuti a recepirli "*con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili*" entro 180 gg dall'approvazione, decorsi i quali tali atti trovano diretta applicazione prevalendo sulle previsioni comunali difformi in forza dell'art. 16, comma 3.bis, della L.R. n.20/2000.

Si rammenta inoltre che l'art. 24, comma 3, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 114, richiede la predisposizione della modulistica edilizia unificata da parte delle Regioni in conformità ed accordo tra il Governo, le Regioni stesse e gli Enti locali, e che tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza, e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con l'obbligo conseguente del loro recepimento da parte dei Comuni, tenuti a consentire la presentazione di istanze edilizie unicamente attraverso l'utilizzo della medesima modulistica.

Nel caso oggetto del presente parere la modulistica regionale assolve ad una funzione di integrazione di quanto disposto dalla legge regionale in materia edilizia, specificando, in carenza di altre disposizioni normative, i requisiti tecnici richiesti per il rilascio del CCEA e le modalità di accertamento degli stessi. Pertanto poichè nelle NTC2008 non sono disciplinate le modalità di verifica di edifici realizzati prima dell'anno 2005 (ad eccezione dei casi in cui si rende necessaria la valutazione della sicurezza §8.3) sono state valutate congrue le modalità di verifica previste dal D.M. 15 maggio 1985.

Viceversa laddove la Giunta avesse considerato incongruo il riferimento al medesimo decreto ne sarebbe derivata l'impossibilità di rilasciare i certificati di conformità edilizia e di agibilità (che non possono prescindere da una valutazione della sicurezza antisismica dell'immobile) senza realizzazione di lavori, per edifici privi di agibilità.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Michele Tralli, all'unanimità dei presenti

#### **è del parere**

che il certificato di idoneità statica sia uno strumento ragionevole, dal punto di vista della sicurezza, con il quale si ritiene di portare alla verifica edifici che non hanno il certificato di agibilità e che siano privi di collaudo statico ovvero siano stati oggetto di condono edilizio.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)

